



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno 2022 il giorno 06 del mese di giugno alle ore 20:45, presso la sede Sociale, in via Don Pompeo Nadiani 3/a si è riunita, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione PROTEZIONE CIVILE DOVADOLA ODV, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Integrazioni del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.lgs n. 105/2018 a seguito di ricezione della lettera prot. 19/05/2022.0483544.U inoltrata da regione Emilia-Romagna;
2. Attività AIB 2022
3. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Bartolini Roberto, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Fadlallah Georges. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 24 soci e regolarmente rappresentati con delega n. 11 soci con complessivo n. di 35 soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito della ricezione di lettera prot. 19/05/2022.0483544.U, ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare al vigente Statuto sociale, da adeguare ai criteri e alle disposizioni del suddetto Decreto.

Successivamente dà lettura delle modifiche richieste dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal Dlgs. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, per ragioni di più agevole lettura e consultazione, viene interamente riformulato.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo a quanto richiesto nella lettera prot. 19/05/2022.0483544.U ricevuta da regione Emilia-Romagna, il



PROTEZIONE CIVILE DOVADOLA ODV *patì an patè*



cui testo, nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 22:10.

Il Segretario

Il Presidente



PROTEZIONE CIVILE DOVADOLA

IL PRESIDENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 24 GIU. 2022
N. 1194 Mod. 3 € mente
Euro

L'ADDETTO AL SERVIZIO



PROTEZIONE CIVILE DOVADOLA ODV

Via don P. Nadiani, 3 - 47013 DOVADOLA (FC)

Tel e FAX. 0543 934763 e-mail: prociv_dov@libero.it; PEC: prociv_dovadola@pec.it

c.f. 92085920400 C/C N° 1000/00158185 Banca Prossima, filiale di Milano -

Codice IBAN IT56N0306909606100000158185

Iscrizione al registro Regionale del volontariato codice SITS 669

STATUTO
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DOVADOLA ODV

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

Ispirandosi ai principi di libertà, gratuità e democraticità, viene costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'organizzazione di volontariato denominata **"PROTEZIONE CIVILE DOVADOLA ODV"** (d'ora in avanti Associazione). L'Associazione è ancorata al principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione Italiana. L'associazione è iscritta nel Registro di cui alla Legge Regionale 1/2005 ed aderisce al Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile assumendone le direttive operative e rispettando lo Statuto ed il Regolamento dello stesso.

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Dovadola, via don Pompeo Nadiani 3/a. La variazione di sede legale, all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – EMBLEMA

L'Associazione ha per segno distintivo, simbolico e di riconoscimento, la figura stilizzata del giglio rosso, simbolo del comune di Dovadola, della Caveja, simbolo della Romagna, del logo della Protezione Civile Nazionale, racchiusi in due circonferenze concentriche. Nella corona circolare esterna viene riportata la scritta PROTEZIONE CIVILE DOVADOLA, nella corona circolare interna viene riportata la scritta REGIONE EMILIA ROMAGNA.

Art. 4– FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica e aconfessionale. Persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale legata alla protezione civile.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e del DL 2 gennaio 2018, n. 1 "codice della protezione civile" e successive modificazioni;

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio rifiuti;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

L'Associazione si propone di espletare la propria attività come associazione di volontariato nell'ambito della protezione civile autonomamente o in collaborazione con gli enti pubblici preposti a tali compiti nel rispetto delle leggi e normative vigenti in materia in ambito locale; si propone inoltre di intervenire in ambito nazionale (viste le disposizioni di legge) nell'aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali e non, coadiuvando nelle operazioni di sostentamento ed aiuto quotidiano.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- Organizzare la propria struttura al fine di poter fornire supporto ed intervento in attività di protezione civile a livello locale, regionale, nazionale ed anche internazionale collaborando con le autorità competenti e gli enti preposti a tali compiti nel rispetto delle leggi e normative vigenti.

- Promuovere attività di divulgazione delle proprie attività e finalità alla popolazione ed in particolar modo in ambito scolastico al fine di accrescere la cultura di protezione civile;
- Collaborare e/o aderire ad altre entità ed associazioni aventi scopi analoghi;
- Collaborare con le istituzioni preposte alla redazione dei piani di protezione civile e alla sua divulgazione;
- Fornire attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
- Promuovere l'organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, e altro;
- Condividere materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
- promuovere i collegamenti con le popolazioni colpite fino al ristabilimento della normalità portando il sostegno possibile;
- promuovere attività di prevenzione legata alle proprie finalità e rivolta alla popolazione;
- concorrere nella verifica dei piani di protezione civile comunali e interagire con gli organi pubblici deputati alla stesura della documentazione riguardante finalità di protezione civile;
- contrattualizzare convenzioni con amministrazioni pubbliche per fini legati alla protezione civile;
- Programma ed organizza la propria attività formativa e addestrativa anche in accordo con il Coordinamento, su linee guida dello stesso e nel rispetto del principio di autoregolamentazione;

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale organizzate dalla stessa associazione o in eventi organizzate da associazioni terze.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi successivamente. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'autonomia è il principio non rinunciabile dell'Associazione.

ART. 5 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri e devono partecipare, ciascuno a seconda della propria attitudine, competenza e abilitazione, alle attività programmate dall'Associazione.

L'ordinamento dell'Associazione è ispirato al principio di uguaglianza **di tutti i soci**.

ART. 6 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare il regolamento interno adottato dagli Organi dell'Associazione.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'atteggiamento degli Associati deve essere ancorato ad elevato senso di responsabilità, coerenza e fedeltà all'Associazione. Gli Associati sono altresì tenuti a svolgere il proprio compito con diligenza ed a non intraprendere azioni che possono arrecare danno all'Associazione, alla sua immagine ed onorabilità.

Nei rapporti interni tra gli Associati valgono i principi di correttezza e buona fede.

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione.

- Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regolamento, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
- I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.
- I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso,

l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali;

- Mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.
- Non intraprendere iniziative personali o di gruppo a nome dell'Associazione né utilizzarne simboli e strumenti senza preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti.
- Conservare ed usare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l'abbigliamento ed i simboli identificativi dell'Associazione.
- Prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
- Gli Associati non possono essere remunerati neppure in modo indiretto e nemmeno dai beneficiari del loro servizio; è loro consentito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività volontaria esercitata.
- Conservare ed utilizzare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l'abbigliamento ed i simboli identificativi dell'Associazione
- Gli Associati sono in ogni caso tenuti alla riservatezza essenziale circa le comunicazioni e le informazioni ricevute durante la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di socio si perde:

- per recesso;
- per esclusione;
- per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale;
- per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione e per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra l'Associato e l'Associazione;
- per causa di morte.

Il **recesso** da parte dell'Associato va da questi comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo della propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo

L'**esclusione** può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei confronti dell'Associato:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che non ottemperi al percorso formativo individuato dal regolamento interno;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il **mancato pagamento della quota associativa** è condizione sufficiente per la decadenza dell'Associato, senza necessità di ulteriore formalità, se non ottempera al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della sollecitazione scritta. Entrambi i casi hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro degli Associati.

La decisione può essere presa solo previa contestazione all'interessato degli addebiti che gli si muovono. Tutto il procedimento deve essere rispettoso della dignità della persona.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera regionale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ha il dovere di verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 7 e se necessario, assume provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci che non ottemperano ai doveri ed agli obblighi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno. Il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può assumere i seguenti provvedimenti disciplinari, previo colloquio con l'Associato interessato:

- a) non luogo a procedere;
- b) censura verbale;
- c) censura scritta;
- d) sospensione temporanea;
- e) esclusione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle attività di raccolta fondi;
- attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

Il patrimonio dell'associazione _ comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il termine è prorogabile fino al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente;

L'elezione alle cariche sociali è improntata al rispetto della massima libertà di partecipazione.

Tutte le cariche hanno durata triennale e possono essere rielette.

Le cariche associative sono gratuite, ai componenti degli organi sociali può essere attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata per i seguenti motivi:

- a) discutere e approvare il bilancio dell'esercizio sociale precedente ed il documento di previsione economica per l'anno in corso;
- b) stabilire la quota associativa annua di iscrizione;
- c) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) discutere e approvare il programma, le linee e gli obiettivi ed i regolamenti dell'Associazione;
- e) deliberare in via definitiva l'esclusione degli Associati;
- f) decidere dei ricorsi contro il rifiuto delle domande di ammissione a Socio;
- g) deliberare su tutto quanto ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- h) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per i seguenti motivi:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) decidere lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione,
- c) deliberare sulla devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 1 socio.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne quando abbia ad oggetto le persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quarto dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sono impegnative per tutti Soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax,) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, ad esso è affidata la gestione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (CINQUE) ed un massimo di 9 (NOVE) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 17 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

E' convocato dal Presidente, si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, ogni volta egli lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri: il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta, mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione e pubblicazione sul sito web dell'Associazione. E' presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano per iscrizione ed è validamente costituito quando intervengano almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe.

La presenza di tutti i Consiglieri supera ogni formalità nella convocazione e consente la trattazione di argomenti anche non iscritti all'ordine del giorno.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare Soci e/o esperti esterni, i quali possono esprimere un parere consultivo, senza diritto di voto. Possono presenziare di norma i soci in qualità di uditori nei tempi e modi stabiliti dal regolamento interno. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura del Segretario o di altro Consigliere all'uopo designato.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice con voto palese; in caso di parità l'oggetto del voto dovrà essere iscritto all'ordine del giorno della riunione successiva.

Art. 19 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;

- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 20 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

Al Presidente è riconosciuta una funzione di impulso e coordinamento dell'attività dell'Associazione. In caso di necessità ed urgenza può assumere in autonomia le decisioni di pertinenza del Consiglio Direttivo, che dovrà tuttavia convocare entro i quindici giorni successivi per le ratifiche del caso.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

La carica di Presidente è incompatibile con la nomina di Presidente del coordinamento provinciale di volontariato.

Art. 21 - SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto, fra i consiglieri, nella prima seduta del Consiglio Direttivo e si occupa di tutte le questioni di tipo amministrativo.

Al Segretario spetta il compito di:

- Provvedere alla tenuta ed aggiornamento del libro soci e dei volontari assicurati;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- sovrintendere alla compilazione dei documenti sociali, e alla redazione dei verbali, e all'invio degli stessi agli associati;
- provvedere alla convocazione delle adunanze secondo le direttive del Presidente;
- controfirmare tutti gli atti sociali e curare il protocollo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Ha in custodia l'archivio, gli atti, i verbali e i documenti dell'associazione.



Art. 22 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

La carica di tesoreria può essere in capo al Presidente.

Art. 23 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 24 INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Art. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da consiglio direttivo del coordinamento provinciale di volontariato di Forlì-Cesena.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 26 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 28 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Art. 29 – REGOLAMENTO E CODICE ETICO

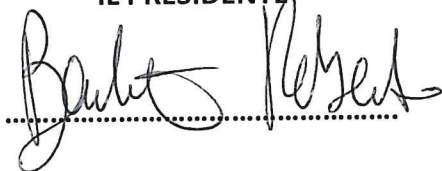
A completamento del presente Statuto ed in applicazione dello stesso, l'Associazione redige e possiede un proprio Regolamento interno ed un Codice Etico che ogni volontario aderente deve sottoscrivere per accettazione unitamente al presente Statuto.

Le modifiche saranno prese dall'Assemblea secondo le maggioranze richieste per le riunioni ordinarie

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione Protezione Civile di Dovadola
ODV

Dovadola – 06/06/2022

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

